

## CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILI

### ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

La Regione Marche, (C.F. 80008630420), in persona del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie, dott.ssa Maria Di Bonaventura, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 01/02/1973, e domiciliata per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano n.9, di seguito indicata anche come concedente

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), (C.F. 02175860424), in persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Marini, nato ad Ancona, il 15/02/1960, e domiciliato per la carica presso la sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n.40, di seguito denominato anche concessionario

### PREMESSO

- 1) che la Regione Marche è proprietaria dell'immobile ad uso Uffici pubblici, sito in Ancona, via Oberdan, censito al catasto fabbricati al foglio 7, particella 379 sub 4 e particella 380 sub 3;
- 2) che con deliberazione della Giunta regionale 14/09/2015, n. 748, l'immobile di cui al punto 1) è stato destinato a sede di uffici dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 3) che con decreto 19/11/2015, n. 362/BRT il dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie ha approvato lo schema di concessione in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale n. 4/2015 e, in particolare, nell'art. 9 dello stesso.

Ciò premesso, da ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra individuate, stipulano e convengono quanto

segue:

#### ART. 1 (Oggetto)

La Regione Marche come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 4/2015, cede in concessione gratuita all'ASUR, come sopra rappresentato, l'immobile in premessa descritto, sito in Ancona, via Oberdan, censito al catasto fabbricati al foglio 7, particella 379 sub 4 e particella 380 sub 3.

#### ART. 2 (Durata)

La concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il contratto verrà rinnovato, a richiesta del concessionario, per un periodo di ulteriori anni 6 (sei), salvo diritto della Regione di recedere con comunicazione da farsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della locazione.

#### ART. 3 (Uso dell'immobile concesso)

L'immobile dovrà essere adibito esclusivamente a sede di uffici amministrativi dell'ASUR.

#### ART. 4 (Consegna dell'immobile)

Il concessionario dichiara di conoscere l'immobile concessogli e di trovarlo adatto all'uso convenuto e, così, di tenerlo in consegna ad ogni effetto, confermandosi in questo momento custode dello stesso.

All'atto della consegna dell'immobile il concedente dovrà fornire al concessionario tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente relativa all'immobile e alla sua dotazione impiantistica (titoli abilitativi, certificati di collaudo, certificazioni e/o dichiarazioni di conformità degli impianti e/o DIRI, delle compartimentazioni, delle macchine, degli impianti elevatori, fascicolo

del fabbricato, ecc.) atta a comprovare e certificare la rispondenza del fabbricato alle norme vigenti

#### ART. 5 (Oneri e obblighi del concedente)

Il concedente dichiara che l'immobile, tenuto conto della sua destinazione d'uso, è conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igieniche e sanitarie, fatte salve le opere che saranno necessarie per adeguare lo stesso alle esigenze funzionali e di sicurezza del concessionario che saranno realizzate dal concessionario con le modalità di cui all'articolo 7.

#### ART. 6 (Divieto di subconcessione)

E' vietata ogni forma di subconcessione, anche parziale dell'immobile e la cessione a qualsiasi titolo del contratto.

#### ART. 7 (Migliorie e addizioni)

Il concessionario provvederà a trasmettere l'elenco delle migliorie e addizioni apportate nonché la relativa documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente

Il concessionario non potrà apportare altre migliorie e addizioni all'immobile senza il preventivo consenso scritto del concedente. In ogni caso, il concessionario non potrà vantare alcun diritto a rimborsi o indennità e le migliorie e addizioni sono acquisite dal concedente.

#### ART. 8 (Spese )

Sono a carico del concessionario tutte le spese necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sullo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento regionale 03/04/2015, n. 4.

Sono anche interamente a carico del concessionario le spese per le forniture

di energia elettrica, gas e acqua, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che provvederà a pagare direttamente essendo ad esso intestati i relativi contratti.

#### ART. 9 (Restituzione dell'immobile)

Al termine della concessione il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l'eventuale deterioramento dell'immobile risultante dall'uso dello stesso in conformità del contratto.

Il proprietario non potrà altresì pretendere la rimessa in pristino delle opere straordinarie autorizzate dallo stesso ed eseguite dal concessionario nell'immobile, né richiedere alcuna indennità per le spese allo scopo eventualmente sostenute.

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno SEI mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

#### ART. 10 (Foro esclusivo)

Per le controversie nascenti dal presente contratto il Foro esclusivo è quello di Ancona.

#### ART. 11 (Spese contrattuali)

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto a carico del concessionario.

#### ART.12 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si danno reciproco atto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 13 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 03/04/2015, n. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li 20/11/2015

Il concedente

Il concessionario

(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)

(Dott. Alessandro Marini)

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di accettare esplicitamente quanto stabilito dagli artt. 4 (Consegna dell'immobile), 7 (Migliorie e addizioni), 8 (Spese), 9 (Restituzione dell'immobile), 10 (Foro esclusivo) e 11 (Spese contrattuali).

Il concedente

Il concessionario

(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)

(Dott. Alessandro Marini)

Documento firmato da:  
ALESSANDRO MARINI  
REGIONE MARCHE/01168210423  
Ruolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

